COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

38.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO LA MALFA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GILBERTO BONALUMI

INDICE

PAG.	- PAG.
Proposte di legge: (Seguito della discussione e rinvio): Bonalumi: Norme concernenti le iniziative	DE MITA ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607)
contro la fame nel mondo (453);	La Malfa Giorgio, Presidente 3, 8, 9, 10,
Napolitano ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare (1511);	11, 12, 14, 17, 18, 19 BONALUMI GILBERTO, Presidente, Relatore 9 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 CRIPPA GIUSEPPE 9, 11, 13, 14, 15, 26
GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo (1551);	GABBUGGIANI ELIO
DE MICHIELI VITTURI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979,	GORLA MASSIMO
n. 38, concernente la cooperazione del- l'Italia con i paesi in via di sviluppo	PORTATADINO COSTANTE 13, 14, 18, 28
e interventi straordinari di emergenza aventi il carattere della eccezionalità (1560);	RAFFAELLI MARIO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30
FORTUNA e LENOCI: Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concer- nente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e gli interventi	RAUTI GIUSEPPE
contro la fame nel mondo (2114);	SARTI ADOLFO 10, 17



La seduta comincia alle 9,35.

LEO CANULLO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Bonalumi: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel mondo (453): Napolitano ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare (1511): Gunnella ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo (1551); de Michieli Vitturi ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e interventi straordinari di emergenza aventi il carattere della eccezionalità (1560); Fortuna e Lenoci: Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114); De Mita ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonalumi: « Norme concernenti le iniziative contro la fame nel mondo »;

Napolitano ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare »: Gunnella ed altri: « Norme per la lotta contro la fame nel mondo »; de Michieli Vitturi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e interventi straordinari di aventi il carattere della eccezionalità »; Fortuna e Lenoci: « Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo»; De Mita ed altri: « Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo».

Prima di passare all'esame dell'articolo 10 del testo unificato, debbo formulare due osservazioni introduttive.

L'articolo 13, nel quale confluiscono questioni che abbiamo rinviato precedentemente e nel quale in particolare vogliamo regolamentare in maniera organica i controlli, richiede un minimo di riflessione. Propongo fin d'ora, se arriveremo ad esaminarlo, di accantonarlo momentaneamente e di riprenderne l'esame nella seduta di domani.

Invito anche i membri della Commissione a farmi pervenire gli emendamenti entro questa sera. Prego pertanto il relatore e il Governo di farsi dare nella pausa pomeridiana delle indicazioni dai colleghi, al fine di formulare un articolo che non sia soggetto ad ulteriori emendamenti.

Do ora lettura dell'articolo 10 del testo unificato:

ART. 10.

(Sezione tecnica per la cooperazione allo sviluppo).

- 1. Per lo svolgimento dei compiti di natura tecnica necessari all'attuazione della presente legge e, in particolare, per attendere a quelli di individuazione, istruttoria, formulazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo, è istituita la Sezione tecnica di cooperazione allo sviluppo.
- 2. Nel decreto di cui al secondo comma dell'articolo 8 della presente legge dovrà essere determinata l'articolazione funzionale della sezione tecnica nell'ambito della Direzione generale alla cooperazione. Nella sezione tecnica operano esperti specializzati nei settori prioritari di intervento della cooperazione entro un contingente massimo di centoventi unità. Le modalità di reclutamento e di retribuzione nonché le caratteristiche del rapporto contrattuale a termine sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato direzionale, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica europea, in considerazione delle analogie fra tale organismo e la Sezione tecnica per la cooperazione allo sviluppo.
- 3. Al contingente possono essere apportate variazioni periodiche per comprovate esigenze di servizio e con le medesime modalità di cui al secondo comma.
- 4. Il personale della Sezione tecnica è impiegato, oltre che presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo, nelle unità tecniche di cooperazione istituite presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi in via di svi-

- luppo anche per l'espletamento delle attività di coordinamento delle unità medesime ai sensi dell'articolo 8, quarto comma, e nel nucleo di valutazione tecnica di cui all'articolo 7.
- 5. Detto personale può essere inviato in missione all'estero per attendere a compiti rientranti nel campo della cooperazione allo sviluppo e può altresì essere destinato presso enti ed organismi internazionali che operano nel campo medesimo.
- 6. Il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario da questi delegato, sentito il Comitato direzionale, può determinare, mediante apposito regolamento, le modalità di effettuazione dei compiti tecnici di cui ai commi precedenti.
- 7. Nella prima applicazione della presente legge, a richiesta dei singoli interessati, su parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri e con delibera del Comitato direzionale, il personale tecnico che a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, abbia svolto presso gli uffici centrali del Dipartimento alla cooperazione le funzioni di cui al primo comma del presente articolo, da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è immesso nel contingente della Sezione tecnica.
- 8. L'anzianità di servizio comunque prestato presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del personale di cui al precedente comma, è valutata ad ogni effetto giuridico ed economico; sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
- 9. Nel contingente di cui al secondo comma del presente articolo, potranno inoltre essere immessi gli esperti assunti presso la sede centrale del servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, ed ivi in servizio da almeno 12 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico dello Stato. Verranno osservati i medesimi criteri e modalità di immissione di cui al presente precedente.

Gli onorevoli Crippa, Sanlorenzo, Gabbuggiani e Canullo hanno presentato il seguente emendamento:

Alla rubrica, sostituire la parola: sezione con la parola: servizio e conseguentemente, sostituire la parola: sezione con la parola: servizio nell'intero articolo e negli articoli successivi.

10. 5.

Gli onorevoli Gabbuggiani, Sanlorenzo, Canullo, Crippa e Masina hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, dopo le parole: entro un contingente massimo di centoventi unità, le seguenti: compresi gli esperti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

10. 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole da: Le modalità di reclutamento fino al termine del comma con le seguenti: Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine (ivi compreso il trattamento economico) sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 7, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità dell'espeeconomica europea, nonché rienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere i criteri di gradualità per il completamento dell'organico della sezione tecnica in relazione alle esigenze attuative dei compiti tecnici previsti dalla presente legge.

10. 3.

Gli onorevoli Sanlorenzo, Crippa e Masina hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del terzo comma, aggiungere le seguenti parole: Tali modalità devono assicurare un numero di posti messi a concorso non inferiore al 50 per cento del contingente massimo previsto.

10. 2.

Gli onorevoli Crippa, Sanlorenzo, Trebbi e Gabbuggiani hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

I responsabili del Servizio tecnico e delle divisioni in cui esso sarà articolato sono tratti dal personale di cui al secondo comma del presente articolo. Il Direttore del Servizio tecnico risponderà direttamente al Direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

10. 6.

Gli onorevoli Crippa, Sanlorenzo e Gabbuggiani hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In tali funzioni verranno riconosciuti di diritto al personale del servizio tecnico gli stessi privilegi e immunità del corrispondente personale di ruolo cui esso è equiparato.

10. 8.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Il settimo, ottavo e nono comma sono sostituiti dai seguenti:

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione nella Sezione tecnica:

a) il personale tecnico che a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, abbia svolto a tempo pieno presso gli uffici centrali del Dipartimento per la co-

operazione le funzioni tecniche di cui al primo comma da almeno dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) gli esperti assunti presso la sede centrale del servizio speciale ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, e ivi in servizio a tempo pieno da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge con oneri a carico dello Stato.

Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri ».

10. 4.

L'onorevole Rauti ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il settimo comma, inserire il seguente:

È altresì immesso nella Sezione tecnica per la cooperazione allo sviluppo, a richiesta degli interessati, il personale proveniente dal Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 17, lettera e), della legge n. 38 del 1979 successivamente inquadrato ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 312 del 1980 nella VII qualifica funzionale.

10. 9.

L'onorevole Masina ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il settimo comma, aggiungere il seguente:

È altresì immesso nella Sezione tecnica per la cooperazione allo sviluppo, a richiesta degli interessati, il personale proveniente dal Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 17, lettera e), della legge | 0. 10. 3. 2.

n. 38 del 1979, successivamente inquadrato ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 312 del 1980 nella VII qualifica funzionale.

10. 10.

All'ottavo comma, sostituire le parole: di cui al presente comma con le parole: di cui ai due commi precedenti.

10. 12.

Gli onorevoli Crippa, Sanlorenzo e Gabbuggiani hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i se-

Per le attività di supporto necessarie all'espletamento delle funzioni di cui al primo comma, il Servizio tecnico si avvale di personale con mansioni esecutive e di concetto, assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo con contratti a tempo determinato entro un contingente massimo di centoventi unità.

Nella prima applicazione della presente legge, a domanda degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al quarto comma del presente articolo, il personale esecutivo ed ausiliario utilizzato a tempo pieno da più di sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e presso il FAI ha titolo di precedenza per l'assunzione come personale di supporto del Servizio tecnico di cui al presente articolo.

10. 7.

Gli onorevoli Sanlorenzo e Crippa hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 10. 3 del Governo:

Inserire all'inizio le seguenti parole: Le procedure concorsuali per l'assunzione e.

Gli onorevoli Crippa, Sanlorenzo, Gabbuggiani e Canullo hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 10. 3 del Governo:

Aggiungere, in fine: L'organico dovrà essere completato entro un anno dall'approvazione della presente legge.

0. 10. 3. 1.

Gli onorevoli Sanlorenzo e Crippa hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 10. 4 del Governo:

Al settimo comma, dopo le parole: Sezione tecnica aggiungere le seguenti: fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente.

0. 10. 4. 2.

L'onorevole Rauti ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 10. 4 del Governo:

Al settimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera c):

c) i funzionari – di cittadinanza italiana – delle organizzazioni internazionali e comunitarie, che abbiano svolto almeno dieci anni di attività presso le suddette organizzazioni.

0. 10. 4. 1.

Gli onorevoli Crippa, Portatadino e Masina hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-bis.

(Unità tecniche di cooperazione).

Le unità tecniche di cui agli articoli 7 ed 8 saranno istituite in seno alle rappresentanze diplomatiche laddove esistenti o saranno accreditate direttamente presso i Governi interessati.

Le unità tecniche sono costituite da esperti specializzati nei settori prioritari della cooperazione, da esperti amministrativi e da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato.

I compiti delle unità tecniche consi-

nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata:

nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto:

nell'appoggio logistico alle missioni inviate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel paese.

Le unità tecniche sono coordinate da un funzionario del servizio tecnico di cui all'articolo 10, che risponde al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

10. 0. 1.

Faccio osservare che gli emendamenti 10. 3 del Governo, 10. 2 dell'onorevole Sanlorenzo ed altri, 10. 10 dell'onorevole Masina, 10. 8 dell'onorevole Crippa ed altri, 10. 4 del Governo, i subemendamenti presentati successivamente, nonché gli emendamenti 10. 7 e 10. 6 dell'onorevole Crippa ed altri richiedono, se approvati da questa Commissione, di essere inviati alla I Commissione affari costituzionali per l'espressione del relativo parere e pertanto saranno votati in linea di principio.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Questa è una tesi che contesto assolutamente, perché non la ritengo vera.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Raffaelli stia molto attento nel fare certe affermazioni!

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Io leggo gli emendamenti, forse a differenza di altri: i due emendamenti del Governo sono sostanzialmente una nuova formulazione dell'articolo 10, così come è stato approvato in sede referente!

PRESIDENTE. Invito innanzitutto il sottosegretario Raffaelli ad usare espressioni di maggiore cortesia, in secondo luogo a procedere con maggiore cautela in una materia così delicata. Il Governo ha l'obbligo di guardare alla sostanza, la presidenza deve esaminare tutte le questioni inerenti alla forma ed alle procedure. Se il sottosegretario alza la voce, io sono costretto a sospendere la seduta e a deferire la materia alla Presidenza della Camera.

Quando si cambiano le normative che riguardano le assunzioni nel settore del pubblico impiego, è necessario acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali. Questo è un problema delicato, che dobbiamo affrontare.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Io posso chiedere | vato in sede referente.

rispettosamente la parola, invitando anche il presidente ad essere rispettoso.

PRESIDENTE. Secondo me, sarebbe più produttivo tenere le sedute nel pomeriggio, perché di mattina evidentemente il sottosegretario è eccessivamente nervoso!

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Faccio presente di aver parlato della questione, nella giornata di ieri, con il funzionario della Commissione, il quale mi aveva dato atto che non v'era - dopo i chiarimenti che gli avevo dato - necessità alcuna di acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali. La ragione per la quale ho affrontato la questione con un minimo di vivacità, non verso il presidente ma verso questa tesi, è perché innanzitutto non si tratta di contratti di diritto pubblico bensì di contratti di diritto privato. Naturalmente io mi riferisco ai due emendamenti presentati dal Governo, non agli altri emendamenti. Ripeto, si tratta di contratti di diritto privato, che in quanto tali non pongono questo problema.

PRESIDENTE. Se il Ministero degli esteri assume delle persone in un modo o in un altro, con contratti di diritto pubblico o con contratti di diritto privato, la I Commissione affari costituzionali deve necessariamente esprimere il proprio parere.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. L'articolo 10 approvato in sede referente afferma concetti identici. Il nuovo testo è stato predisposto in maniera da tranquillizzare eventuali perplessità di chi (come il Ministero della funzione pubblica) ha pensato che possano contrabbandare in questo modo delle assunzioni di diritto pubblico. Se vi sono questi problemi, il Governo è pronto a ritirare gli emendamenti e a mantenere l'articolo 10 nel testo approPRESIDENTE. La mia proposta è proprio quella di mantenere l'articolo 10 nel testo che stiamo esaminando, sul quale abbiamo già acquisito il parere della I Commissione affari costituzionali. Se adottiamo una diversa formulazione, che preveda assunzioni con contratti a termine di diritto privato, abbiamo l'obbligo di votare il testo in linea di principio e di inviarlo alla I Commissione affari costituzionali, non perché abbiamo cambiato il testo di una norma che la I Commissione ha appunto già esaminato.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Desidero controllare personalmente questo tipo di interpretazione delle norme regolamentari, per cui anche una modifica di natura formale obbliga ad acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. Vorrei ricordare al presidente, al rappresentante del Governo e ai colleghi che nell'approvare alcuni articoli precedenti noi abbiamo rinviato all'articolo 10 e al successivo articolo 10-bis la ristrutturazione del servizio tecnico, che rappresenta un punto abbastanza qualificante del provvedimento, nel senso che è l'articolo che per la prima volta norma in maniera precisa anche dal punto di vista qualitativo un minimo di servostrutture tecniche, di cui la nuova direzione generale deve dotarsi per la gestione della materia.

Ci troviamo adesso di fronte ad una situazione delicata, nel senso che alcuni commi o alcune espressioni sono state rinviate all'articolo 10 e in parte all'articolo 10-bis.

In una riunione di maggioranza, per quanto riguarda questo articolo ritenuto importante e qualificato, abbiamo stabilito che fosse il Governo a farne una ristesura più ordinata che comprendesse, per esempio, un punto – secondo me – estremamente importante sotto il profilo della trasparenza e dell'interpretazione dell'articolo, quello riguardante l'immissione graduale degli esperti.

Confermo, quindi, quanto affermato dal rappresentante del Governo: gli emendamenti presentati dal sottosegretario Raffaelli ed anche quello rappresentativo della totalità della Commissione sono effettivamente più precisi e più ordinati, senza cambiare nulla della sostanza dell'articolo 10 approvato in sede referente ed inviato alla Commissione affari costituzionali. Tra l'altro, la Commissione affari costituzionali non mi sembra che su questo argomento, intorno al quale avrebbe potuto valutare difficoltà ed incongruità, abbia espresso alcuna sottolineatura di particolare rilievo.

Chiedo quindi al presidente se sia possibile rivedere questo giudizio, nel senso che anche a parere del relatore gli emendamenti del Governo e quelli degli onorevoli Portatadino e Crippa non mutano l'articolo 10 del provvedimento e, al punto in cui sono giunti i lavori, metterebbero in difficoltà il relatore. Per esempio, per quanto riguarda la gradualità nell'immissione dei 120 tecnici, non ci troviamo di fronte ad una situazione in cui assumiamo acriticamente il personale di cui è attualmente dotato il dipartimento e quello oggi in forza al FAI, per cui si finirebbe per snaturare il significato che tutta la Commissione ed il Governo avevano attribuito all'articolo nel senso della correttezza e della trasparenza. Anch'io, quindi, ritengo che questi emendamenti non mutino nella sostanza l'articolo 10.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Con l'emendamento Crippa ed altri 10. 5 si torna alla dizione contenuta nel primo testo approvato in sede referente, quella cioè di « servizio tecnico »; la realtà non muta di molto.

GIUSEPPE CRIPPA. Si era partiti con la proposta di un ruolo tecnico, mentre poi nella seconda stesura si è passati al servizio tecnico. Mi sembra che il termine « sezione » riduca la valenza del momento tecnico; ritengo invece che il termine « servizio » sia rafforzativo.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. « Servizio » e « sezione » sono configurazioni aventi una loro definizione nell'ambito amministrativo. Non a caso parliamo di « servizi speciali », perché si sa che il servizio speciale è una struttura che prevede alla sua guida un funzionario di un certo grado. mentre il termine « sezione » ha un altro significato. Mi rimetto comunque alla Commissione.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. Mi rimetto anch'io alla Commissione, anche se nell'ambito del Ministero degli esteri queste espressioni non sono poi così irrilevanti; per esempio, l'uso dell'espressione « sezione » o « servizio » implica la possiblità di un utilizzo o esclusivo all'interno della stessa direzione o in termini orizzontali. Non è un caso che il servizio stampa o l'ufficio stampa del Ministero degli esteri faccia riferimento esclusivamente alla direzione generale o al gabinetto del ministro; ma in questo caso si tratta di una struttura più ampia e più autonoma. Il mutamento delle due espressioni può anche significare che questa struttura tecnica può essere utilizzata in un settore più vasto rispetto a quello limitato della direzione generale in cui viene istituita.

BERNARDO SANLORENZO. Nell'amministrazione dello Stato e nella struttura delle regioni non esiste la figura giuridica del capo sezione, ma quella del capo servizio, che costituisce uno dei gradi più elevati, oltre il quale c'è il segretario generale.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Questa dizione fu usata perché a sua volta introdotta nell'ambito della proposta di riforma del Ministero che era stata presentata.

PRESIDENTE. Il parere del Governo è rilevante: i colleghi presentatori si rimettono all'opinione di quest'ultimo, più che il contrario.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. A questo punto, a mio avviso è preferibile tornare al termine « servizio ».

PRESIDENTE. In sostanza, il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 10. 5.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. quanto riguarda l'emendamento Gabbuggiani ed altri 10. 1, dopo l'atteggiamento positivo della Commissione espresso nella giornata di ieri, inviterò i presentatori a ritirarlo.

Elio GABBUGGIANI. Ritiriamo l'emendamento riguardante l'Istituto agronomico per l'oltremare.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 10. 3 del Governo, per le ragioni esposte prima, che non ripeto, sono favorevolissimo.

Adolfo SARTI. Cosa succede se quanto è ipotizzato nell'emendamento non avviene? A mio avviso, non è prevista una sanzione.

PRESIDENTE. C'è un margine di possibilità che la I Commissione affari costituzionali possa esaminare rapidamente il nuovo testo ed esprimere il suo parere. Possiamo intanto prendere atto che il parere del relatore sull'emendamento 10. 3 è favorevolissimo.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. riguarda subemendamento quanto il Crippa ed altri 0. 10. 3. 1. mi sembra una inutile forzatura stabilire che l'organico debba essere completato entro un anno: ciò avverrà nella misura in cui saranno rispettate tutte le competenze ed esperite tutte le procedure. A mio avviso, la previsione di tempi così rigidi raggiunge uno scopo ben diverso da quello che i presentatori, in perfetta buona fede, hanno manifestato: se il provvedimento fissa gradualità, competenze e procedure per la costituzione di un nucleo serio,

queste hanno maggiore rilevanza alla fissazione di un termine così ristretto. In definitiva, sono nettamente contrario. Sono infine favorevole al subemendamento Sanlorenzo e Crippa 0. 10. 3. 2.

GIUSEPPE CRIPPA. Mi permetto di insistere sul subemendamento 0. 10. 3. 1. Preciseremo meglio le ragioni di questo atteggiamento in sede di dichiarazione di voto.

BERNARDO SANLORENZO. Per quanto riguarda il nostro emendamento 10. 2, noi vogliamo sollevare una questione che aleggia in altre parti del provvedimento, ma che non viene disciplinata. Ai fini del completamento dell'organico, si fa riferimento a coloro i quali già prestano servizio presso il FAI. È stata risolta inoltre, attraverso una formula di carattere generale, la questione relativa ai dipendenti dell'Istituto agronomico per l'oltremare, i quali chiedevano di essere inseriti in toto nell'organico della sezione tecnica di cui stiamo parlando. È necessario pertanto che le assunzioni avvengano sulla base di criteri limpidi e trasparenti, e questo può essere assicurato solo facendo ricorso ad esami o valutando i titoli posseduti. Per tale ragione, proponiamo che le assunzioni avvengano per concorso nei limiti del 50 per cento dell'organico. Ciò è ancora più necessario, tenendo conto del fatto che nel provvedimento non vengono stabiliti, come è stato fatto in leggi attuate precedentemente, criteri per l'assunzione.

PRESIDENTE. Vorrei capire una cosa e mi rivolgo all'onorevole Sanlorenzo, il quale su 120 esperti vuole inserirne 60 per concorso. Sono perfettamente d'accordo con lei, ma se nel successivo emendamento del Governo si stabilisce che un certo numero di persone ha diritto di entrare ed ha la precedenza, o per caso si tratta di 60 persone, come lei dice, oppure i conti non tornano... Quali sono le cifre, onorevole Raffaelli?

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il totale è 120; sui titoli di precedenza non si sa nulla, anche perché sono su domanda degli interessati e su verifica del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Supponiamo che tutti coloro che lavorano ed hanno le caratteristiche richieste chiedano di passare: quanti sarebbero?

Mario RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Per quanto riguarda il FAI, si tratta di circa 15 persone che si prevedeva di assumere con contratto di diritto privato; per gli altri, un'indagine interna parla di possesso di requisiti e si tratterebbe di 23 persone. Si arriverebbe quindi ad una quarantina di unità.

GIUSEPPE CRIPPA. In aggiunta a queste valutazioni di tipo empirico, nel provvedimento è presente un filtro ulteriore, costituito da una procedura concorsuale; è previsto un parere del consiglio di amministrazione, del Ministero degli affari esteri, con delibera del comitato direzionale, il quale valuterà, tra i tanti, quali siano coloro che hanno più titolo, più esperienza, più professionalità, fino al « tetto » prefissato. Essendo quindi previsto un filtro concorsuale persino per i passaggi interni, il problema è risolvibile; pertanto, insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Nell'articolo 10 è previsto un contratto di diritto privato; improvvisamente con un emendamento – di cui condivido pienamente lo spirito – stabiliamo di effettuare un concorso, che è cosa ben diversa. La parola « concorso » introduce una nozione giuridica che non è coerente con il testo dell'articolo 10.

GIUSEPPE CRIPPA. Vi è però la delega al Ministero degli affari esteri circa le modalità di assunzione.

PRESIDENTE. Ma non di un concorso. Forse lei con questa norma vuole intendere che il numero dei posti assegnati sulla base dei commi settimo e nono (cioè di personale già in servizio) non può superare la metà dei posti; quindi, 60 persone dovrebbero provenire dall'esterno sulla base di criteri che fisserà il Ministero.

BERNARDO SANLORENZO. Il presidente ha ragione nell'affermare che il concorso non era previsto e viene introdotto ora, ma sulla base dell'esperienza e di un certo ragionamento. Fino ad ora si è proceduto ad assumere persone provenienti da tutte le parti del mondo sulla base di criteri di varia natura e sottratti a qualsiasi norma. Ciò andava bene nella fase sperimentale, ma adesso stiamo per dare vita ad un impianto stabile: si fissa una cifra, si fissano dei criteri. Allora si stabilisce che vi sono persone aventi titolo per farne parte quasi immediatamente e si fissa una procedura nuova con la quale si introduce il principio che il 50 per cento deve essere assunto per concorso.

Tale procedura non contrasta con la regola fondamentale dello Stato italiano; anzi, la regola è proprio questa. Semmai, proprio in difformità da tale regola erano state assunte persone con contratto privato. Nello Stato italiano in genere si viene assunti per concorso; quindi, la norma è nuova rispetto alla filosofia del provvedimento, ma è vecchia rispetto alla filosofia esistente.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. Ma sono contratti a termine.

PRESIDENTE. Forse l'emendamento ripeto: non ho nulla in contrario dal punto di vista del merito a considerarlo una garanzia - dovrebbe riferirsi al secondo comma. Si potrebbe poi introdurre una riserva di legge per coloro che sono già inquadrati nel FAI, stabilendo che tale riserva non possa superare il 50 per cento.

GIUSEPPE RAUTI. Se non si approvasse l'emendamento, i 120 esperti da dove proverrebbero?

BERNARDO SANLORENZO. I primi 60 proverrebbero dal novero già esistente, mentre gli altri 60 verrebbero scelti con vari criteri, magari perché conosciuti da qualcuno o perché aventi una lunga esperienza nel settore.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. Esprimo parere contrario, in quanto già nell'articolo abbiamo inserito una serie di filtri, come l'immissione graduale e le procedure attraverso le quali il comitato direzionale può avere tutti gli elementi di valutazione per formare il servizio tecnico; pertanto, condivido le affermazioni dell'onorevole Crippa. Per esempio, sono particolarmente favorevole a che la formazione del servizio tecnico sia graduale; ciò significa assicurare la corrispondenza al bisogno effettivo e significa anche contare su personale che effettivamente abbia determinate caratteristiche.

Non vorrei che l'eccessiva rigidità che viene dimostrata dal punto di vista dei criteri di formazione dei servizi tecnici in questione comportasse la costituzione di un organismo privo dell'autonomia e delle capacità dialettiche che deve avere una struttura che è chiamata ad esprimere pareri di valenza essenzialmente tecnica.

PRESIDENTE. Stiamo discutendo una questione molto delicata. Trattandosi di una struttura di 120 persone, mi pare che abbia ragione l'onorevole Sanlorenzo nel sostenere che non si tratta di una piccola unità; per giunta, ad essa saranno affidati notevoli fondi da amministrare e quindi sarebbe opportuno introdurre procedure non discrezionali per quanto riguarda la formazione.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. Faccio notare che questa struttura non deve amministrare fondi, perché tale competenza è affidata allo Stato e alle istituzioni.

GIUSEPPE RAUTI. Indubbiamente si tratta di una struttura che ha notevole influenza da questo punto di vista.

PRESIDENTE. Credo che meriti un apprezzamento l'idea di introdurre dei criteri oggettivi (una sorta di concorso), pur prevedendo delle riserve e consentendo che coloro i quali sono già inquadrati nel FAI abbiano un certo titolo di precedenza. Se questo è lo spirito che anima la Commissione, è necessaria la collaborazione del Governo dal punto di vista della formulazione della norma.

COSTANTE PORTATADINO. Faccio osservare che di solito un articolo che intenda stabilire una riserva di assunzione viene formulato in senso inverso: si sancisce cioè che la sede è quella del concorso e che si riserva il 50 per cento all'immissione graduale di coloro i quali abbiano particolari requisiti. Se nella formulazione dell'articolo venisse seguito questo criterio, forse si scoprirebbe che magari la riserva del 50 per cento è troppo bassa.

Se c'è l'esigenza di garantire che l'immissione in ruolo avvenga in tempi abbastanza brevi, c'è anche l'esigenza di garantire al Ministero una discrezionalità nel reclutamento al fine di permettere al Ministero stesso di acquisire di volta in volta, rapidamente e senza seguire le lunghe procedure concorsuali, l'opera di esperti; d'altra parte, tali procedure concorsuali non possono riguardare le persone che già sono presenti presso il Ministero. In definitiva, mi sembra che sia necessario un approfondimento anche sotto questo aspetto.

GIUSEPPE CRIPPA. Una volta stabilito il principio delle procedure concorsuali per l'assunzione, si potrebbe delegare al Ministero la competenza di definire quali debbano concretamente essere queste procedure. Per un'aliquota del 50 per cento potrebbe essere stabilita una sorta di eccezione, vale a dire per coloro i quali già lavorano presso il Ministero.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. Nella sostanza, questa è la proposta formulata dal presidente.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi pare che l'emendamento del gruppo comunista ponga due questioni diverse. Una di tali questioni è quella relativa alla riserva dei posti in un senso o nell'altro, come ha sottolineato ora l'onorevole Portatadino. Ouesta riserva mi sembra inutile. La ratio della proposta di stabilire una priorità per chi opera già presso il Ministero rappresenta il tentativo di limitare al massimo le assunzioni all'estero, dando uno status diverso a chi già opera nell'ambito dello stesso e ha già quindi fornito la garanzia di esser in grado di svolgere i compiti di cui all'articolo. Se attraverso questa procedura, che assicurerebbe uno status giuridico omogeneo a tutti coloro i quali lavorano nel dipartimento, fossero paradossalmente coperti tutti i 120 posti, il che non è (il Governo ha effettuato un minimo di verifica in tal senso), non esisterebbe il problema di dover procedere ad assunzioni esterne.

Mi sembra inutile fissare un tetto rigido, perché si sa che i 120 posti non saranno coperti, anche se è opportuno che il maggior numero di essi sia coperto da personale che abbia i requisiti previsti dal provvedimento, perché ciò limiterebbe il ricorso a personale esterno.

La seconda questione posta dall'emendamento comunista è più seria e delicata ed è legata alle caratteristiche che dovrebbe avere il personale assunto all'esterno, tanto più che le caratteristiche del personale che già opera presso il dipartimento sono già indicate con precisione.

Ritengo quindi giusta la preoccupazione dei colleghi per quanto riguarda una maggiore precisazione dei requisiti che dovrebbe avere il personale eventualmente assunto all'esterno, però il problema potrebbe essere più efficacemente risolto qualora l'emendamento fosse inserito all'inizio di quello presentato dal Governo, laddove si parla di caratteristiche del rapporto contrattuale a termine, per le modalità e per la definizione del contratto.

Si potrebbe a tal proposito attribuire al ministro la facoltà di stabilire con pro-

prio decreto le caratteristiche del contratto a termine. Infatti, fermo restando che è agevole stabilire se il personale nel dipartimento è in grado di svolgere i compiti di cui al primo comma dell'articolo, avendoli già svolti per dodici mesi, si tratta di definire i criteri per verificare se il personale esterno corrisponde realmente alle caratteristiche richieste.

Si potrebbe studiare una formula da inserire in questo punto, nel senso di definire dei criteri, ma di evitare il ricorso a procedure concorsuali, perché ciò, oltretutto, darebbe adito al Ministero per la funzione pubblica di prevedere due livelli.

BERNARDO SANLORENZO. Dopo i chiarimenti forniti dal Governo, ribadisco, anche a nome degli altri presentatori, di voler mantenere l'emendamento, con la precisazione che può essere introdotta attraverso il subemendamento preannunciato dal collega Crippa.

GIUSEPPE RAUTI. Se tutti i posti fossero coperti, non ci sarebbe la necessità del concorso. Proprio perché non saranno tutti coperti, c'è la necessità di regolamentare e proporre la formula del concorso.

Però vi sono altri emendamenti (il prevedono e il 10. 10) che l'aumento della quota e che, quindi, forse porteranno ad ampliare l'area di coloro che sono immessi. Inoltre, il mio subemendamento 0. 10. 4. 1 prevede la possibilità di fare entrare in questi ruoli personale proveniente dalle organizzazioni internazionali all'estero. Sarebbe bene vedere come si presenti la situazione numericamente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Crippa ed altri 10. 6.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. Anche per questa materia, credo che vi sia già un comma in cui viene demandata ad un decreto del ministro tutta l'organizzazione delle diverse strutture. Chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento.

GIUSEPPE CRIPPA. Insistiamo sull'emendamento 10. 6.

BONALUML GILBERTO Relatore. Esprimo pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Crippa ed altri 10. 8, sul quale chiedo un chiarimento: se, per esempio, volessimo concedere i privilegi diplomatici?

GIUSEPPE CRIPPA. I privilegi diplomatici sono oggi conferiti ai famigli delle ambasciate. Nei paesi con i quali svolgiamo cooperazione allo sviluppo noi attribuiamo, in particolare alle unità tecniche e ai loro responsabili, compiti molto delicati ed importanti, che a mio giudizio hanno la stessa dignità, forse anche dignità superiore rispetto a quelli del personale delle ambasciate. Pertanto, insistiamo sull'emendamento.

COSTANTE PORTATADINO. Credo che la ragione che sconsiglia l'accoglimento dell'emendamento 10. 8 sia un'altra: il principio della reciprocità. Infatti, nel momento in cui chiediamo l'estensione delle prerogative diplomatiche al personale accreditato in un determinato paese, siamo nella condizione di dover riconoscere altrettanti posti di diplomatico a quel medesimo paese. Ritengo che ciò non sia conveniente sotto molti profili, non esclusi quei profili che ci hanno indotto a restringere l'immunità diplomatica in moltissime circostanze anche recentemente.

PRESIDENTE. L'onorevole Crippa potrebbe ritirare l'emendamento.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. Non possiamo, attraverso questo provvedimento, modificare le regole che governano il Ministero degli affari esteri. Con ciò non voglio dire che non debbano essere cambiate tali regole; allora, mutiamo le norme che governano questo equilibrio, tuttora complesso, tra personale diplomatico e personale che diplomatico non è,

che sappiamo essere punto centrale della riforma del Ministero e dei diversi disegni di legge presentati in materia. Non possiamo non considerare che in una struttura diplomatica italiana all'estero esiste un contenzioso aperto da tempo. Si tratta di un problema di tecnica legislativa, quello cioè di sapere come sia il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 e come potrà essere il futuro decreto del Presidente della Repubblica n. 19. Se approviamo l'emendamento, tutto il resto del personale non diplomatico chiederà l'applicazione della norma.

GIUSEPPE CRIPPA. È bene che vengano chiarite le vere ragioni dei dissensi, che non possono essere né di tecnica legislativa né di costituzionalità, né tanto meno di ammissibilità, in quanto abbiamo elaborato l'emendamento dopo vari studi e dopo averlo posto al vaglio di valenti costituzionalisti e di valenti uffici legislativi. Si tratta di un momento di dibattito e - perché no - anche di scontro politico. Il punto vero è che con il provvedimento al nostro esame noi tendiamo in maniera non surrettizia, ma alla luce del sole, ad accentuare le responsabilità e in una certa misura le autonomie del momento tecnico, per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione, in Italia e in loco, degli interventi della cooperazione allo sviluppo: questo è lo spirito dell'emendamento che stiamo discutendo e degli altri presentati all'articolo 10. Per quanto riguarda il preteso « sconvolgimento » del Ministero degli esteri, debbo rivolgere ai colleghi un invito alla prudenza. Faccio notare infatti che, trattandosi di istituire un nucleo di 120 persone, le unità tecniche saranno costituite da circa quaranta persone, che opereranno nei paesi interessati e alle quali occorrerà dare certe prerogative, per cui non si tratta certamente di introdurre una rivoluzione nell'ambito del Ministero.

GIUSEPPE RAUTI. In linea teorica, quanto affermato dal collega è giustissimo, però noi ci accingiamo a discutere la riforma del Ministero degli esteri, in relazione alla quale occorrerà valutare globalmente lo svolgimento di compiti e funzioni di carattere culturale del personale del Ministero, che spesso si reca all'estero e che opera in condizioni non facili.

Certe garanzie vanno eventualmente estese in quella sede al personale del Ministero nella sua molteplicità: introdurle adesso sarebbe poco omogeneo in relazione alle prospettive che successivamente si potrebbero discutere, senza nulla togliere alle qualifiche delle quali attualmente ci stiamo occupando.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Debbo far presenti i rischi che si corrono ai fini dell'ulteriore iter del provvedimento, introducendo emendamenti fortemente modificativi dell'articolo 10. Infatti, le funzioni descritte nel quinto comma dell'articolo riguardano anche immissioni brevi. Con l'emendamento Crippa ed altri 10. 8 si verrebbe ad attribuire al personale in questione, nello svolgimento delle funzioni descritte nel quinto comma, gli stessi privilegi e le stesse immunità del corrispondente personale di ruolo, cui esso è equiparato, cioè del personale delle ambasciate.

Faccio presente a tale proposito che la questione è oggetto di trattative e di negoziati, spesso molto lunghi (il primo accordo è stato approvato non molto tempo fa) con i paesi beneficiari, al fine di ottenere il riconoscimento di tutti i privilegi e le immunità riconosciuti al personale diplomatico, anche se inerenti alle funzioni che in quei paesi vengono svolte. Capisco l'esigenza di una normativa del genere, ma mi pare che si proponga di dare una risposta estremamente ampia rispetto all'obiettivo e pertanto sono contrario.

Ritengo che la strada da seguire sia quella degli accordi con i paesi in via di sviluppo e non quella di stabilire certi principi attraverso una norma di legge, anche perché questa andrebbe oltre gli obiettivi che esplicitamente ci proponiamo.

È necessario infatti che il personale tecnico si possa muovere nel paese in via di sviluppo in cui opera come un diplomatico; si tratta quindi di attribuire i privilegi di natura tecnica che sono riconosciuti al personale d'ambasciata.

BERNARDO SANLORENZO. Vorrei scendere nel concreto, dichiarandomi d'accordo a rivedere, se del caso, la formulazione dell'emendamento. Il problema è quello di avere relazioni precise e puntuali per quanto riguarda gli esiti della politica di cooperazione: tale questione è alla nostra attenzione da circa tre anni. Sappiamo poco degli strumenti, dei programmi e dei risultati perché mancano le strutture atte a fornirci dei resoconti attendibili. In altri termini, andando al fondo della questione, si è scoperto che manca un ente preposto a questa funzione e si è cominciato con molta lentezza a costituire una qualche unità tecnica di valutazione. È necessario, per avere relazioni oggettive, che coloro i quali sono adibiti a redigerle non operino in condizioni oggettivamente difficili. È chiaro che un ambasciatore, quand'anche avesse le strutture per compilare queste relazioni, non direbbe una verità contraria agli interessi nel paese in via di sviluppo con il quale si attua la cooperazione. In tal caso, infatti, il suo rapporto con quel paese diventerebbe assai precario.

Si tratta in definitiva di creare un gruppo di operatori che abbia l'autonomia e le tutele necessarie e che sia nelle condizioni di dire ciò che realmente vede: senza una tale tutela gli operatori diranno solamente ciò che potranno.

Per questo il FAI cerca di risolvere il problema attraverso contatti, che per me sono discutibili: il controllo su quello che succede dovrebbe essere attuato da una società, non so se pubblica o privata, realizzando una situazione in cui a volte il controllore è il controllato e in cui l'ente che afferma che il progetto va benissimo è interessato all'assegnazione di progetti relativi ad altri paesi in via di sviluppo.

L'emendamento attiene a tale specifica questione e non intende introdurre surrettiziamente una modifica all'ordinamento del Ministero degli affari esteri, che dovrà essere discusso nell'ambito di una riforma, che peraltro non vedrà probabilmente la luce in questo secolo; l'emendamento invece rappresenta il tentativo di porre nelle condizioni migliori coloro i quali dovranno svolgere una funzione delicatissima sul piano internazionale, eliminando le difficoltà oggettive ancora esistenti.

Ora, poiché viene osservata l'improprietà della formula adottata, pur riconoscendo l'esigenza in essa prospettata, invito il Governo a dare il suo contributoper la formulazione di una norma che risolva il vero problema. Non è sufficiente affermare che ciò sta avvenendo attraverso accordi diretti con i vari paesi: le unità tecniche saranno infatti costituite per tutti i paesi in via di sviluppo, per cui una normativa si rende necessaria.

Riconosco che nella dizione possa esservi un pericoloso elemento di generalizzazione, ma sarebbe possibile anche approvare una linea di questa natura ed impegnarsi poi in Senato a trovare una formulazione più corretta.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. Nella discussione emergono da tutte le parti politiche valide considerazioni; non sto dicendo che l'opposizione, nell'insistere sull'emendamento, non stia esprimendo anch'essa motivazioni valide, ma tali considerazioni mi convincono definitivamente che la materia riguardi la riforma del Ministero degli affari esteri.

Vorrei ricordare ai colleghi che la nostra Commissione ha già iniziato su questa materia la discussione sulle linee generali con una relazione del presidente. Ricordo inoltre ai colleghi che hanno partecipato alle sedute congiunte della Commissione lavoro e della nostra che, per quanto concerne la disciplina del lavoro italiano all'estero, vi era la necessità di modificare le nostre strutture consolari, ma tutti hanno convenuto sul fatto che non sia possibile, ogniqualvolta si pre-

senti un problema specifico, cambiare l'ordinamento di un Ministero che deve mantenere la propria unitarietà.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Se ho ben capito, si è ulteriormente precisato che la preoccupazione è rivolta alle unità tecniche. Innanzitutto, a mio parere una qualsiasi definizione andrebbe inserita nell'articolo aggiuntivo 10-bis, riguardante le unità tecniche. Occorre però un attimo di riflessione, in quanto la materia è molto delicata; la questione potrebbe essere ripresa al Senato.

BERNARDO SANLORENZO. Sono d'accordo, pertanto ritiriamo l'emendamento 10. 8.

ADOLFO SARTI. La tutela è un fatto sostanziale, mentre sul fatto formale si innesta una reazione a catena di cui valutiamo lo spessore politico, che è preoccupante anche per voi. Siete un grande partito e dovete farvi carico del delicato rapporto con la diplomazia.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del Governo 10. 4 e ai relativi subemendamenti Rauti 0. 10. 4. 1 e Sanlorenzo e Crippa 0. 10. 4. 2.

GILBERTO BONALUMI. Relatore. Sono favorevole all'emendamento 10. 4 e al subemendamento Sanlorenzo 0. 10. 4. 2.

Per quanto concerne il subemendamento Rauti 0. 10. 4. 1, invito il presentatore a diminuire il periodo di dieci anni.

GIUSEPPE RAUTI. Abbiamo avuto sorprese positive: conosciamo funzionari italiani che hanno fatto grande carriera ed hanno acquisito una grande competenza professionale. Perché rifiutarsi di assorbire eventualmente quei funzionari la cui esperienza può risultare utile all'espletamento dei compiti? Cinque anni di attività mi sembrano un termine sufficiente, quindi modifico in tal senso il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Il subemendamento Rauti 0. 10. 4. 1 risulta pertanto così formulato:

Al settimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera c):

c) i funzionari - di cittadinanza italiana – delle organizzazioni internazionali e comunitarie, che abbiano svolto almeno cinque anni di attività presso le suddette organizzazioni.

Passiamo agli identici emendamenti Rauti 10. 9 e Masina 10. 10.

GIUSEPPE RAUTI. Signor presidente, si tratta di uno dei classici emendamentifotografia; esso propone di inserire nella sezione tecnica per la cooperazione allo sviluppo otto esperti che da oltre dieci anni provvedono alla formulazione, alla valutazione ed alla gestione dei programmi destinati ai paesi in via di sviluppo. Tra di essi vi sono anche tre esperti che svolgono la loro opera presso gli organismi delle Nazioni Unite.

Se questo emendamento non fosse accolto, gli operatori verrebbero esclusi dalla sezione tecnica.

PRESIDENTE. Non potrebbero essere inclusi ai sensi della norma prevista dall'emendamento presentato dal Governo?

Mario RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sulla base delle norme previste nel nuovo testo, il personale tecnico in possesso di qualsiasi titolo, che abbia effettivamente svolto la propria opera, può essere già compreso. Per quanto riguarda le tre persone che operano presso le Nazioni Unite, esse sono ricomprese dalle norme previste da un emendamento già approvato.

GIUSEPPE RAUTI. Ritiro il mio emendamento 10. 9 con la riserva di farlo presentare al Senato dai colleghi del mio gruppo.

ETTORE MASINA. Anch'io annuncio il ritiro dell'emendamento 10. 10 e, conseguentemente, dell'emendamento 10. 12.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento Crippa ed altri 10. 7.

COSTANTE PORTATADINO. In relazione ai subemendamenti 0. 10. 3. 1 e 0. 10. 3. 2, ritengo opportuno introdurre ambedue le modalità: il reclutamento e la procedura concorsuale. Non è possibile che un sistema sostituisca l'altro.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crippa ed altri 10. 5, su cui il relatore e il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Sanlorenzo e Crippa 0. 10. 3. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Questo subemendamento sarà inviato alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Pongo in votazione il subemendamento Crippa ed altri 0. 10. 3. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 10. 3, con la modifica testé apportata, favorevole il relatore.

(È approvato).

Anche questo emendamento sarà inviato alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Passiamo all'emendamento Sanlorenzo ed altri 10. 2.

BERNARDO SANLORENZO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crippa ed altri 10. 6, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Sanlorenzo e Crippa 0. 10. 4. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Questo subemendamento sarà inviato alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Rauti 0. 10. 4. 1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Anche questo subemendamento sarà inviato alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 10. 4, con le modifiche testé apportate, favorevole il relatore.

(È approvato).

L'emendamento sarà inviato alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Pongo in votazione l'emendamento Crippa ed altri 10. 7, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

La votazione dell'articolo 10 nel suo complesso è pertanto sospesa, in attesa del prescritto parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati in linea di principio e che ad essa saranno trasmessi.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Crippa ed altri 10. 0. 1.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. Esprimo parere favorevole.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Crippa ed altri 10. 0. 1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Presidenza del Vicepresidente Gilberto BONALUMI

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Invio di personale alle dipendenze di organismi pubblici dei paesi destinatari degli aiuti).

- 1. Il Ministero degli affari esteri può disporre, nell'ambito di specifici accordi all'uopo stabiliti con i paesi in via di sviluppo, l'invio in detti paesi di personale italiano a prestare la propria opera alle dipendenze di organismi pubblici dei paesi destinatari.
- 2. Tale personale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per un periodo non superiore ai tre anni e viene retribuito secondo parametri fissati dal Comitato consultivo di cui all'articolo 6.

L'onorevole Gorla ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

11. 1.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor presidente, poiché è stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo e dato il fatto che la materia potrà essere ricompresa in norme previste da articoli successivi, il Governo chiede l'accantonamento dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonamento formulata dal Governo.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Fondo speciale).

- 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge fatti salvi i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, i cui stanziamenti sono iscritti in specifici capitoli di bilancio del Ministero del tesoro sono costituiti in « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ».
- 2. Il Fondo è gestito, visto quanto disposto dall'articolo 10 della presente legge, dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo con autonomia contabile e amministrativa.
 - 3. Il Fondo è alimentato con:
- a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con la legge finanziaria prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468;
- b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
- c) fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
- d) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accentuati;
- e) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati in Italia e all'estero per esigenze funzionali;
- f) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della direzione generale.

- 4. Nel Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo sono stanziati anche i fondi destinati ai contributi volontari agli organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione, la cui concessione è determinata dal Ministero degli affari esteri su conforme parere del CICS.
- 5. Le somme ed i beni destinati alle finalità di cooperazione allo sviluppo ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari saranno concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.
- 6. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al primo comma sono emessi a firma del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario a ciò delegato per importi superiori ai 10 miliardi di lire, previa approvazione del Comitato direzionale dell'iniziativa a cui essi si riferiscono. Per importi compresi fra i 2 e i 10 miliardi di lire sono emessi. previa approvazione delle iniziative a cui esse si riferiscono da parte del Comidirezionale. dal direttore nerale per la cooperazione allo sviluppo. Per importi inferiori, direttamente dal direttore generale o dai funzionari a ciò delegati.
- 7. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarietà e di emergenza sono emessi direttamente dal Ministro o dal Sottosegretario a ciò delegato qualora l'onere previsto per la loro attuazione sia superiore a 2 miliardi di lire ovvero dal direttore generale o da funzionari a ciò delegati per importi inferiori.

Gli onorevoli Crippa, Masina, Gorla e Sanlorenzo hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Alla fine del primo triennio di applicazione della presente legge gli stanziamenti dovranno corrispondere allo 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo.

L'onorevole Gorla ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché un apposito « fondo per le organizzazioni non governative » destinato alla concessione di contributi per le iniziative promosse da tali organizzazioni e consistente in una quota dell'aiuto pubblico che il CICS stabilisce per ogni triennio ed aggiorna annualmente, in misura congrua rispetto alla operatività delle organizzazioni non governative.

12. 2.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti in « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo » gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

12. 3.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Per la sua gestione è istituita apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

12. 1.

12. 4.

Al terzo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge n. 887 del 22 dicembre 1984.

12. 5.

Al terzo comma, aggiungere la seguente lettera g): i fondi destinati ai contributi volontari agli organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione, la cui concessione è determinata dal Ministero degli affari esteri su conforme parere del CICS.

12. 6.

Sopprimere il quarto comma e sostituire al comma sesto le parole: primo comma con le seguenti: secondo comma.

12. 7.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il testo degli emendamenti presentati dal Governo propone una migliore dizione della disciplina dei fondi di quella della legge n. 38, in quanto l'autonomia contabile è disciplinata dall'articolo della ge 25 novembre 1971, n. 1041. Tali emendamenti reperiscono altresì le osservazioni contenute nel parere della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Crippa ed altri 12. 1.

GIUSEPPE RAUTI. Questo emendamento pone in evidenza un problema di enorme rilievo, ma esso non tiene conto del fatto che l'intero esborso previsto per la cooperazione internazionale ammonta allo 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo. Se questo dibattito ha un senso, è necessario non tanto andare a verificare la quantità degli aiuti, ma sarebbe più opportuno accertarsi della loro qualità e della capacità di essere operativi in quei paesi.

Se vi è l'esigenza di porre un riferimento « culturale », propongo di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno firmato dai rappresentanti di tutti i gruppi. Se invece ci limitiamo ad insistere sulla dizione in questione, debbo dire che la ritengo superata.

BERNARDO SANLORENZO. Ritiriamo il nostro emendamento 12. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Gorla 12. 2, su cui, come relatore, esprimo parere contrario.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Faccio notare che è già previsto un apposito fondo per le organizzazioni non governative.

Massimo GORLA. Si tratta di una norma garantista che riguarda la possibilità per le ONG di poter accedere ai fondi in questione. In sostanza, si tratta di prevedere un fondo concreto, invece di una somma « al buio ».

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Per questo motivo ritengo sbagliato e pericoloso l'emendamento in questione; nel momento in cui si precisa che al fondo speciale possono attingere anche gli organismi di volontariato aggiungere che va stabilita una quota fissa significa inserire un elemento di rigidità. Il tetto degli interventi potrà essere determinato in maniera concreta e non astratta visto che attualmente non vi sono parametri precisi relativi alla quota fissa.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento Gorla 12. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 12. 3, su cui – come relatore – ho espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 12. 4, su cui – come relatore – ho espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 12. 5, su cui – come relatore – ho espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 12. 6, su cui – come relatore – ho espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 12. 7, su cui – come relatore – ho espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Mario RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Propongo di accantonare gli articoli dal 13 al 27.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Governo di accantonare gli articoli dal 13 al 27.

(È approvata).

BERNARDO SANLORENZO. Sono favorevole all'accantonamento di alcuni articoli, ma richiamo la presidenza della Commissione alla procedura che occorrerà seguire quando il Governo avrà presentato i suoi emendamenti e saranno

presi in esame gli articoli accantonati. Dichiaro fin d'ora che il gruppo comunista non affronterà una discussione generale sugli articoli in questione. In ogni caso, chiedo che i pareri del relatore e del Governo siano espressi con ritualità e precisione, di modo che successivamente vi sia la possibilità di pronunciare dichiarazioni di voto, senza « chiacchiericci » e scambi di opinioni personali, che esulano dalla procedura.

Chiedo in definitiva che la procedura d'ora in avanti sia estremamente scrupolosa, perché solo questo può tranquillizzarci dal punto di vista della possibilità di approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Faccio osservare che tale procedura è stata sempre seguita, anche se è inevitabile, quando vengono presentati emendamenti all'ultimo momento, che si svolga un confronto in Commissione: è chiaro che, siccome la Commissione avrà a disposizione soltanto una mezza giornata dal 13 al 17 gennaio 1987, sarà necessario, dopo la presentazione degli emendamenti e l'espressione dei pareri del relatore e del Governo, passare direttamente alla votazione degli stessi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(Riconoscimento di idoneità).

- 1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui al successivo articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della apposita commissione di cui all'articolo 6, sesto comma.
- 2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione del personale dei

paesi in via di sviluppo e di operatori della cooperazione allo sviluppo per interventi straordinari e di emergenza. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

- 3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.
- 4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
- a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile:
- b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
 - c) non perseguano finalità di lucro;
- d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegati in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
- e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
- f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
- g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
- h) prevedano l'obbligo della presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso, di un bilancio annuale e della tenuta della contabilità.

Gli onorevoli Gorla, Masina e Crippa hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere in fine: Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

28. 1.

Al quarto comma, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra.

28. 2.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sono favorevole a tutti e due gli emendamenti.

PRESIDENTE. Anch'io, nella mia qualità di relatore, sono favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento Gorla ed altri 28. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gorla ed altri 28. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(Effetti di idoneità).

1. Il Comitato direzionale attesta - ai fini dell'ammissione ai benefici della pre-

sente legge – la conformità ai fini stabiliti dalla presente legge dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni con governative riconosciute idonee, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, sesto comma.

- 2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore all'85 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per il restante 15 per cento da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
- 3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.
- 4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale e pertanto non si applicano ad esse l'IVA e l'IRPEG.

L'onorevole Gorla ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, inserire, dopo le parole: da loro promosse, le parole: utilizzando a tal fine l'apposito fondo di cui all'articolo 12.

29. 1.

Al secondo comma, sopprimere le parole: che deve essere integrato per il restante 15 per cento da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento.

29. 2.

L'onorevole Masina ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sopprimere le parole: e pertanto non si applicano ad esse l'IVA e l'IRPEG.

29. 3.

L'emendamento Gorla 29. 1, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Gorla ed altri 28. 2, è precluso.

Come relatore, sono contrario all'emendamento Gorla 29, 2.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Governo è contrario.

ETTORE MASINA. Anch'io sono contrario, ma vorrei conoscere le ragioni per le quali il rappresentante del Governo e il relatore hanno espresso un parere negativo.

BERNARDO SANLORENZO. Anch'io sono contrario all'emendamento Gorla 29. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gorla, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Nella mia qualità di relatore, sono favorevole all'emandamento Masina 29. 3.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Masina 29. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 30.

(Contributi deducibili).

I contributi, le donazioni e le oblazioni a favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 ed erogati da persone fisiche e giuridiche sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta generale sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 5 per cento di detto reddito.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(Volontari in servizio civile).

- 1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee, per il volontariato, nell'ambito di programmi approvati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
- 2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione | role da: Il contratto di cooperazione fino

nel quale si inserisce l'attività del volontario e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario. I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.

- 3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.
- 4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.
- 5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
- 6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 33.

L'onorevole Gorla ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma, sopprimere le parole: « per il volontariato » e sostituire le parole: « approvati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo » con le parole: « riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, come previsto dall'articolo 29 ».

31. 1.

Gli onorevoli Crippa, Masina e Gorla hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le pa-

a: e assistenziale del volontario con le seguenti: Il contratto di cooperazione deve prevedere:

- a) il programma di cooperazione, nel quale si inserisce l'attività del volontario e la mansioni affidategli;
- b) il trattamento economico spettantegli, le spese di viaggio e di trasporto degli effetti all'inizio e al termine del servizio per il volontario e per i familiari a carico conviventi, i congedi ordinari retribuiti e le condizioni di concessione di congedi straordinari e di trasferte per motivi di servizio, un'adeguata indennità di prima sistemazione e una di fine servizio, nonché un'integrazione del trattamento economico per i famigliari a carico:
- c) il trattamento previdenziale, assicurativo e assistenziale sono a carico del Ministero degli affari esteri gli oneri contributivi presso i competenti istituti previdenziali ed i premi per le assicurazioni;
 - d) durata minima di due anni.

31. 2.

Nella mia qualità di relatore, sono favorevole all'emendamento Gorla 31. 1, ma contrario all'emendamento Crippa ed altri 31. 2.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Governo favorevole all'emendamento 31. 1, perché propone una dizione più corretta; è invece contrario all'emendamento Crippa ed altri 31. 2, perché prevedere un contratto di cooperazione che, per quanto riguarda il volontariato, contenga una serie di elementi aggiuntivi, oltre a quelli previsti in lina generale, mi sembra inopportuno, soprattutto dopo aver approvato una normativa che attribuisce al ministro il potere di fissare con decreto il trattamento del personale che va all'estero.

GIUSEPPE CRIPPA. La valutazione del Governo mi sembra persuasiva, anche se occorrerà sentire gli altri colleghi firmatari dell'emendamento. La specificazione contenuta in tale emendamento deriva dalla constatazione che nell'articolo precedente, per quanto riguarda il personale statale o il personale comunque impiegato nella cooperazione allo sviluppo, sono contenuti dettagli in misura perfino esagerata. Attraverso l'emendamento abbiamo pertanto cercato di individuare la dimensione e l'elenco delle attribuzioni relativamente al restante personale impiegato nella cooperazione allo sviluppo: se il Governo attuerà un'azione di snellimento, come si è impegnato a fare, in relazione all'articolo precedente, è possibile accogliere le valutazioni del Governo stesso e ritirare l'emendamento.

Massimo GORLA. Chiedo al Governo se la questione verrà nuovamente valutata nell'ambito della nuova formulazione degli articoli accantonati.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Tra i problemi che devono essere rivisti, vi è anche quello di coordinare una norma che abbiamo approvato in sede referente e che prevede un trattamento unico per il personale di cui all'articolo 15, lettera a).

GIUSEPPE CRIPPA. Ritiriamo l'emendamento 31. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gorla 31. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

GIUSEPPE RAUTI. Dichiaro il mio voto contrario sull'articolo 31.

Pongo in votazione l'articolo 31, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(Diritti dei volontari).

- 1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:
- a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;
- b) al riconoscimento del servizio prestato nei paesi in via di sviluppo;
- c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.
- 2. Alle imprese private che concederanno ai propri dipendenti l'aspettativa prevista dal punto a), è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

Gli onorevoli Masina, Gorla e Crippa hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole: Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e

previdenza e inserire le seguenti: Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario, nonché ai liberi professionisti a rapporto convenzionale con amministrazioni statali o enti pubblici, comprese le USL, anche in deroga ai regolamenti e alle disposizioni interne, se impegnati ai sensi degli articoli 31 o 31-bis ».

32. 1.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

32. 3.

Gli onorevoli Gorla, Crippa e Masina hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al rinvio dell'assunzione fino al termine del contratto se, avendo vinto un concorso pubblico, risultano impegnati in servizio di cooperazione. I diritti di cui sopra si applicano anche ai cooperanti che non completino il periodo di servizio contrattualmente stabilito per i motivi previsti all'articolo 33, secondo comma, o per altre documentate ragioni di salute o di forza maggiore, non dipendenti dalla loro volontà.

32. 2.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Per quanto concerne l'emendamento Masina ed altri 32. 1, esprimo parere contrario perché non ne comprendo la ragione; infatti, si sopprime l'ultimo periodo della lettera a) e si aggiunge una diversa normativa.

COSTANTE PORTATADINO. La prima parte dell'emendamento avrebbe senso solo se venisse accolto l'articolo aggiuntivo 14-bis; quindi tale prima parte dovrebbe essere accantonata, mentre la seconda si può considerare separatamente.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, esprimo parere contrario alla prima parte dell'emendamento 32. 1; per quanto concerne, invece, la seconda parte, sono favorevole fino alle parole « come volontario » e contrario alla restante parte. Chiedo, pertanto, che l'emendamento sia votato per parti separate.

Bernardo SANLORENZO. Siamo tutti interessati a far sì che aumentino i cooperatori ed abbiamo previsto in altre parti del provvedimento la partecipazione alla cooperazione da parte, per esempio, di funzionari delle regioni, di professionisti. Se non lo specifichiamo, ciò è possibile oppure no?

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. È possibile in base alla normativa precedente per qualsiasi dipendente di ente statale o di ente locale. Ritengo che non sia il caso di elaborare un'apposita normativa.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Gorla ed altri 32. 2.

Nella mia qualità di relatore, esprimo parere contrario.

Mario RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Masina ed altri 32. 3.

Nella mia qualità di relatore, esprimo parere favorevole, in quanto esiste una disciplina sul contratto a termine, quindi non si creano problemi di sorta.

Mario RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Governo esprime parere favorevole.

GIUSEPPE RAUTI. Vorrei un chiarimento: questo articolo a quante persone si applica attualmente?

BERNARDO SANLORENZO. Circa 852, delle quali la maggioranza lavora in Italia.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, ricordo che gli emendamenti Masina ed altri 32. 1 e Gorla ed altri 32. 2 saranno votati in linea di principio ai fini della loro trasmissione alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di principio la prima parte dell'emendamento Masina ed altri 32. 1, soppressiva dell'ultimo periodo della lettera a), contrari relatore e Governo.

(È respinta).

Pongo in votazione in linea di principio la seconda parte dell'emendamento Masina ed altri 32. 1, fino alle parole « come volontario » favorevole il relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione in linea di principio la residua parte dell'emendamento Masina ed altri 32. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinta).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Gorla ed altri 32. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Masina ed altri 32. 3.

(È approvata).

La votazione sull'articolo 32 è sospesa in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali sull'emendamento 32. 1, da noi approvato in linea di principio.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 33.

(Doveri dei cooperanti).

- 1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.
- 2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.
- 3. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o di grave mancanza - accertate nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.
- 4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei cooperanti:
- a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;
- b) quando le condizioni del paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.
- 5. Gli organismi non governativi idonei possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

(Servizio militare: rinvio e dispensa).

- 1. I cooperanti volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 31 in paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono. in tempo di pace, chiederne il rinvio, al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente sottoposto a visita medica ed arruolato.
- 2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.
- 3. La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata alla prestazione del servizio militare.
- 4. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto congiunto del Ministero degli affari esteri e della difesa.
- 5. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 33 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

Gli onorevoli Gorla, Masina e Crippa hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 34.

(Servizio sostitutivo di volontariato internazionale e obiettori di coscienza).

Gli obblighi alla leva possono, in tempo di pace, stipulare un contratto di

cooperazione ai sensi dell'articolo 31, registrato dalla direzione generale ai sensi del succitato articolo 31 e presentarlo ai competenti organi di leva entro 30 giorni dall'arruolamento, chiedendo di poter prestare come servizio sostitutivo civile il servizio equivalente per durata al servizio civile sostitutivo di cooperazione previsto nel contratto di cui sopra.

L'interessato deve assumere servizio presso il programma di cooperazione cui è assegnato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda, pena la decadenza dai benefici della presente legge.

Per il volontario di cui al presente articolo che non abbia completato il periodo previsto di servizio per i motivi previsti all'articolo 33, comma secondo, o per altre ragioni di salute o di forza maggiore non dipendenti dalla sua volontà e debitamente accertate dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il tempo trascorso in servizio di cooperazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria. Per il restante periodo di ferma l'obiettore può, entro 60 giorni dal rimpatrio anticipato, far domanda di essere ammesso ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.

34. 1.

L'onorevole Rutelli ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, le parole: Al termine di un biennio sono sostituite dalle parole: Al termine di diciotto mesi.

34. 2.

Nella mia veste di relatore, mi dichiaro contrario ad entrambi gli emendamenti. Mario RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Governo si dichiara contrario ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gorla ed altri 34. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Rutelli è assente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 34. 2.

Pongo in votazione l'articolo 34.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 35

(Contingenti dei rinvii).

Il numero complessivo dei rinvii è determinato in ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo e del Comitato direzionale.

(È approvato).

Propongo che il seguito della discussione sia rinviato alla seduta di domani 18 dicembre 1986, alle ore 9.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO